

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

SEZIONE FALLIMENTARE

Dott.ssa Beatrice RUPERTO

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 71/2025

Integrazione su richiesta del Giudice

Per il Sig. Francesco Lugli, nato [REDACTED] residente di fatto in [REDACTED]

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria n. 195, Scala 4 – 00198, all'indirizzo
PEC federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org, presso lo studio dell'Avv. Federica
Bucciarelli (C.F. BCCFRC67S61H501E) che lo rappresenta e difende come da
procura depositata unitamente al ricorso introduttivo del presente giudizio

Premesso che

1) Il Sig. Lugli, come sopra rappresentato e difeso e tramite l'OCC di Tivoli, nella
persona del Gestore Dott.ssa Pizziconi, con atto depositato in data 14 aprile 2025
ricorreva innanzi all'Ecc.mo Tribunale ai sensi degli artt. artt. 67 e ss. D. Lgs. n.
14/2019 proponendo il seguente

“PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

- a. *Pagamento, in prededuzione, del saldo del compenso dell'OCC, pari ad € 6.806,00 e del legale
Avv. Federica Bucciarelli, pari ad € 2.918,24, con le somme disponibili (€ 2.200,00 mensili)
per tutto il periodo intercorrente tra l'emissione del decreto di ammissibilità della presente
proposta – ove venisse sospesa la procedura esecutiva presso terzi n.r.g. 24674/2012 – e
l'omologazione del piano;*
- b. *pagamento, entro 6 mesi dall'omologazione del piano da parte del Tribunale, in favore di
[REDACTED] complessivo importo di
€ 30.000,00 (euro trentamila/00), da dividere tra loro secondo una stessa percentuale
del 7,90% sugli importi indicati al punto B) n.1 e, quindi, per il rispettivo importo di €
16.600,00 e di € 13.400,00;*



c. pagamento di € 20.050,76 (euro ventimilacinquanta/76), comprensivo del chirografario e del privilegiato spettante all'Erario e agli Enti Locali, per la quota del 100% ciascuno, a mezzo di n. 18 rate di € 1.113,93 ciascuna decorrenti dal 7° (settimo) mese successivo a quello dell'omologazione del piano da parte del Tribunale;

d. pagamento del residuo importo disponibile di € 19.949,24 (euro diciannovemilanovecentoquarantanove/24) in favore di tutti gli altri creditori indicati al punto B – ad esclusione dell'Erario e degli Enti Locali, in quanto regolati come previsto al predetto punto c., nonché di [REDACTED] in quanto regolato come previsto alla fine del presente punto – a mezzo di n. 18 rate di € 1.097,02 ciascuna decorrenti dal 7° (settimo) mese successivo a quello dell'omologazione del piano da parte del Tribunale, ma con percentuali differenti e precisamente: [REDACTED]

[REDACTED] si corrisponderebbe una percentuale complessiva – comprensiva di quella già indicata al predetto punto b. – dell'11,00% per ciascun soggetto (€ 23.100,00 per

[REDACTED] ed € 18.700,00 per [REDACTED]), per gli ulteriori rispettivi importi di € 6.500,00 (con n. 18 rate mensili di € 361,11 ciascuna) e di € 5.300,00 (con n. 18 rate mensili di € 294,44 ciascuna); a [REDACTED] si corrisponderebbe una

percentuale del 2,31% ciascuno, per i rispettivi importi di € 3.890,35, di € 2.488,17 e di € 1.617,00 (con n. 18 rate mensili, rispettivamente, di € 216,13, € 138,23 ed € 89,83 ciascuna); a [REDACTED] non avendo alcun titolo esecutivo a proprio favore, si corrisponderebbe una percentuale dell'1,15% circa per l'importo di € 169,36, in unica soluzione, al 7° mese successivo all'omologazione del piano da parte del Tribunale.”

2) Con il predetto atto, ritenuto fattibile dal Gestore nominato dall'OCC di Tivoli, la Dott.ssa Silvia Pizziconi, il Sig. Lugli ha chiesto a codesto Ecc.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII (D. Lgs. n. 14/2019), valutata la proposta e constatata, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori, di:



“- in via preliminare, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e in particolare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma nella procedura esecutiva presso terzi azionata da (ex) [REDACTED] e rubricata al n.r.g.e. 24674/2012 (cfr. all. n. 10):

- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, comma 4 CCII, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del proponente, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

- in via principale, ai sensi dell'art. 70 CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Sig. Francesco Lugli.”

3) Il procedimento come sopra incardinato veniva rubricato al n.r.g. P.U. 71/2025 e assegnato al **Giudice Dott.ssa Beatrice Ruperto**.

4) Con provvedimento del 19.5.2025, comunicato *via pec* dalla cancelleria in data **21.5.2025**, il Giudice, “*ritenuto che le spese in prededuzione in favore dell'OCC non possono essere corrisposte con precedenza, bensì potrà essere previsto solo un accontamento sino alla liquidazione del compenso, al termine dell'esecuzione del piano, in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCII ... omissis ... restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione, in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale*” e ritenuto, rispetto al piano indicato in ricorso, “*che il compenso per il legale che ha assistito il ricorrente, deve essere collocato in prededuzione nei limiti del 75% e, per la restante parte, godrà del privilegio dei professionisti, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c. e che in ogni caso non sono ammissibili pagamenti nel periodo*



intercorrente tra l'emissione del decreto di ammissibilità della proposta e l'omologa del piano", invitava il ricorrente a rimodulare il piano, concedendo termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5) Il Gestore Dott.ssa Silvia Pizziconi, a **pagina 33** della propria relazione di attestazione del piano presentato dal Sig. Lugli, ha chiesto che i compensi e le spese della procedura in favore dell'OCC siano considerati prededucibili con richiesta di accantonamento su un apposito conto corrente dedicato alla procedura, per essere liquidati dal Giudice solo al termine della stessa.

6) Il ricorrente non ha versato acconti al proprio legale Avv. Federica Bucciarelli dalla data di deposito del ricorso in Tribunale alla data odierna.

7) Il sottoscritto legale del ricorrente prende atto di quanto ritenuto dal Giudice adeguandosi ai rilievi esposti nel provvedimento del 19.5.2025, comunicato dalla cancelleria il 21.5.2025.

**** * * * *

Tutto quanto sopra premesso il **Sig. Francesco Lugli**, come sopra rappresentato e difeso e con l'ausilio dell'OCC di Tivoli, nella persona del Gestore Dott.ssa Silvia Pizziconi, a modifica della lettera a. del piano di ristrutturazione già depositato ma **confermando, per il resto, quanto in esso contenuto**, propone il seguente:

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

- a. Accantonamento su un conto corrente dedicato alla procedura del saldo del compenso dell'OCC, previsto attualmente tra l'OCC e il ricorrente nell'importo lordo di **€ 6.806,00**, e pagamento dello stesso, previa liquidazione da parte del Giudice, al termine dell'esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 comma 4° CCII; pagamento in prededuzione, dopo l'omologazione del piano, in favore dell'Avv. Federica Bucciarelli, quale legale del ricorrente, dell'importo lordo di **€ 2.188,68**, pari al **75%** del compenso totale (pari ad € 2.918,24), ai sensi dell'art. 6 lett. b) CCII e, dopo l'integrale esecuzione del piano, del residuo importo lordo di **€**



729,56, pari al 25% del compenso totale, quale credito privilegiato del professionista, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c.;

- b. pagamento, entro 6 mesi dall'omologazione del piano da parte del Tribunale, in favore di [REDACTED] del complessivo importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00), da dividere tra loro secondo una stessa percentuale del 7,90% sugli importi indicati al punto B) n.1 e, quindi, per il rispettivo importo di € 16.600,00 e di € 13.400,00;
- c. pagamento di € 20.050,76 (euro ventimilacinquanta/76), comprensivo del chirografario e del privilegiato spettante all'Erario e agli Enti Locali, per la quota del 100% ciascuno, a mezzo di n. 18 rate di € 1.113,93 ciascuna decorrenti dal 7° (settimo) mese successivo a quello dell'omologazione del piano da parte del Tribunale;
- d. pagamento del residuo importo disponibile di € 19.949,24 (euro diciannovemilanovecentoquarantanove/24) in favore di tutti gli altri creditori indicati al punto B – ad esclusione dell'Erario e degli Enti Locali, in quanto regolati come previsto al predetto punto c., nonché [REDACTED] in quanto regolato come previsto alla fine del presente punto – a mezzo di n. 18 rate di € 1.097,02 ciascuna decorrenti dal 7° (settimo) mese successivo a quello dell'omologazione del piano da parte del Tribunale, ma con percentuali differenti e precisamente: a [REDACTED] si corrisponderebbe una percentuale complessiva – comprensiva di quella già indicata al predetto punto b. – dell'11,00% per ciascun soggetto (€ 23.100,00 per [REDACTED] e di € 18.700,00 per [REDACTED] per gli ulteriori rispettivi importi di € 6.500,00 (con n. 18 rate mensili di € 361,11 ciascuna) e di € 5.300,00 (con n. 18 rate mensili di € 294,44 ciascuna); a [REDACTED] nel 2018 si corrisponderebbe una percentuale del 2,31% ciascuno, per i rispettivi importi di € 3.890,35, di € 2.488,17 e di € 1.617,00 (con n. 18 rate mensili,



Avv. Federica Bucciarelli
Via Salaria n. 195 - Sc. 4
00198 – R O M A
Tel./Fax 06.8558103 - cell. 338.1631401
PEC: federicabucciarelli@ordineavvocatiroma.org

rispettivamente, di € 216,13, € 138,23 ed € 89,83 ciascuna); a [REDACTED], non avendo alcun titolo esecutivo a proprio favore, si corrisponderebbe una percentuale dell'1,15% circa per l'importo di € 169,36, in unica soluzione, al 7° mese successivo all'omologazione del piano da parte del Tribunale.

Con osservanza.

Roma, 28 maggio 2025


Il proponente Francesco Lugli
Avv. Federica Bucciarelli

